

Immigrazione. Nel chiedere il nulla osta i datori dovranno specificare la proposta di contratto e la retribuzione lorda

Stranieri qualificati senza «quote»

Con la Carta blu i lavoratori extra Ue potranno essere assunti fuori dai limiti annuali

**Giovanni Maria Guidone
Marco Strafile**

Accesso più facile in Italia per i lavoratori altamente qualificati, attraverso la **Carta blu Ue**, e chiarimenti dall'Inps sui contributi da versare ai lavoratori inviati da imprese italiane all'estero. Sono le novità contenute nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/50/Ce, varato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 7 giugno, e nel messaggio Inps 8540 del 17 maggio (per cui si veda l'articolo a lato).

La Carta blu Ue

È dunque pronto il provvedimento che recepisce la Direttiva 2009/50/Ce, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro altamente qualificato, non nell'ambito di un distacco (fattispecie già prevista dall'articolo 27, comma 1, lettera a) del Testo unico sull'immigrazione, che disciplina l'ingresso per lavoro in casi particolari). Con questo intervento, il legislatore nazionale introduce nel Tui (Dlgs 286/98) l'articolo 27-quater e l'articolo 9-ter. In base all'articolo 27-quater è consentito ai lavoratori extracomunitari altamente qualificati di entrare nel territorio nazionale al di fuori delle «quote d'ingresso», previste dall'articolo 3, comma 4 del Tui. Il lavoratore altamente qualificato deve avere un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore che attestino il completamento di un percorso formativo almeno triennale.

La qualifica attestata dal Paese di provenienza deve essere compresa tra quelle previste nei livelli 1 e 2 della classificazione Istat delle professioni CP 2011 (ad esempio alti dirigenti, operai specializzati, e così via).

L'obiettivo della norma è introdurre misure che favoriscano una maggiore competi-

tività delle imprese, che potranno più facilmente impiegare lavoratori altamente qualificati, che siano cittadini extracomunitari.

Il ruolo del datore di lavoro

La procedura individua nel datore di lavoro il soggetto richiedente: una volta individuato il cittadino extracomunitario che intende assumere, il datore deve presentare una domanda di nullaosta allo Sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente. La domanda deve essere corredata da una proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante della durata di almeno un anno, insieme con la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza che attesti il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale. In assenza di una previsione normativa in materia di soglia salariale, il requisito retributivo minimo del lavoratore non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria (8.263 euro).

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore abbia sottoscritto con il ministero dell'Interno un protocollo di intesa, in cui si impegna a garantire la propria capacità economica e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione della proposta di contratto di lavoro. In questo caso, l'inserimento del cittadino extracomunitario nell'attività lavorativa è garantito in tempi più brevi.

Il centro per l'impiego

Vale la pena segnalare che sia il legislatore comunitario sia quello nazionale hanno voluto tutelare il «principio della preferenza comunitaria», per evitare possibili abusi. Infatti, il comma 7 dell'articolo 27-quater, in applicazione dell'articolo 8, comma 2) della

Direttiva, prevede che il Centro per l'impiego che riceve la domanda di nulla osta da parte dello Sportello unico, diffonda l'offerta in via telematica.

Trascorsi 20 giorni senza che nessun lavoratore nazionale o comunitario - abbia presentato una domanda, dando riscontro all'offerta, il Centro per l'impiego rilascia una certificazione negativa che consente allo Sportello unico il rilascio del nulla osta.

Il rilascio del permesso

A questi lavoratori altamente qualificati, una volta completata la procedura di ingresso e di regolarizzazione, è rilasciato un permesso di soggiorno con la dicitura «Carta blu Ue» emesso in conformità con quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 2009/50/CE.

Per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, il lavoratore può esercitare esclusivamente attività conformi alle condizioni di ammissione e limitatamente a quelle per le quali è stato rilasciato il titolo di soggiorno. L'eventuale cambio di datore di lavoro nel corso dei primi due anni deve essere autorizzato dalle Direzioni territoriali del lavoro competenti.

L'arrivo da un altro Stato Ue

È di notevole importanza la disposizione che consente ai titolari di Carta blu Ue che abbiano soggiornato legalmente per almeno 18 mesi in un altro Stato membro, la possibilità di fare ingresso in Italia senza un preventivo visto di lavoro, a condizione che l'attività lavorativa rispetti i requisiti previsti dall'articolo 27-quater del Tui. In questo caso, il datore deve presentare domanda di nulla osta entro un mese dall'ingresso del cittadino straniero sul territorio nazionale. La domanda può essere presentata anche se il titolare di Carta blu Ue soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.



Le tappe



La procedura per il rilascio della Carta blu Ue

1 LA DOMANDA DI NULLA OSTA

Il datore di lavoro presenta la domanda allo Sportello unico per l'immigrazione per via telematica tramite il sito internet del ministero dell'Interno. È essenziale che il datore indichi la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno e l'importo dello stipendio annuale lordo previsto

2 IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

Lo Sportello unico rilascia il nullaosta al datore di lavoro richiedente, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni richieste, non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il nullaosta è rifiutato se il datore è stato condannato per reati legati all'immigrazione clandestina o allo sfruttamento del lavoro

3 LA RICHIESTA DI VISTO PER IL LAVORO

Il cittadino extracomunitario candidato ad essere assunto come lavoratore altamente qualificato, con il nullaosta rilasciato dallo Sportello unico presenta richiesta di visto per lavoro alla rappresentanza diplomatica italiana competente per indirizzo di residenza

4 LA FIRMA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO

Il cittadino extracomunitario entro otto giorni dall'ingresso in Italia si presenta, con il datore di lavoro, allo Sportello unico per la firma del contratto di soggiorno. Lo Sportello unico consegna al lavoratore la documentazione necessaria alla richiesta del titolo di soggiorno

5 RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il cittadino extracomunitario invia, tramite gli uffici postali abilitati un «kit» contenente la documentazione necessaria a richiedere il permesso di soggiorno. Il sistema telematico prenota un appuntamento presso la Questura per i rilievi fotodattiloscopici

6 RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

La Questura, dopo aver eseguito i controlli necessari, rilascia il permesso di soggiorno con la dicitura «Carta blu Ue». Il permesso avrà durata biennale in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, o durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi